



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Carla Ponterio	Presidente
dott. Francescopaolo Panariello	Consigliere rel. ed est.
dott. Guglielmo Cinque	Consigliere
dott. Fabrizio Amendola	Consigliere
dott. Francesco Giuseppe Luigi Caso	Consigliere

OGGETTO:	
licenziamento	-
reintegrazione nel posto di lavoro	- obbligo
contributivo	- factum
principis	- condizioni e limiti

Ud. 28/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **560/2022** r.g., proposto

da

Marinelli Ermindo, elett. dom.to in Via Agri n. 1, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Nappi e Marco Nappi.

ricorrente

contro

Aeroporti di Roma spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to in Via della Conciliazione n. 10, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Federica Paternò.

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2603/2021 pubblicata in data 24/06/2021, n.r.g. 4215/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Tiziana Orrù.

FATTI DI CAUSA

1.- Ermindo Marinelli era stato dipendente di Aeroporti di Roma spa fino al 13/05/1987, quando era stato licenziato per ragioni disciplinari a seguito di un procedimento penale iniziato a suo carico "per aver sottratto durante



l'orario di lavoro, ripetutamente e in periodi diversi, plichi e valori da dispacci in transito nell'aeroporto di Fiumicino", tanto che la direzione circoscrizionale aeroportuale gli aveva revocato l'autorizzazione per l'accesso nel sedime aeroportuale.

Impugnato il licenziamento dinanzi al giudice del lavoro, il giudizio era stato sospeso in attesa della definizione del processo penale, che si era poi concluso con sentenza istruttoria di non doversi procedere per non aver commesso il fatto.

Riassunto il giudizio del lavoro, la sentenza di rigetto del Giudice di primo grado era stata riformata in appello con sentenza del 12/02 - 08/09/1997, che, dichiarato illegittimo il licenziamento, aveva ordinato la reintegrazione del Marinelli nel posto di lavoro e aveva condannato la società al risarcimento del danno commisurato a cinque mensilità di retribuzione. Tale pronuncia era stata confermata dalla Corte di Cassazione.

Il lavoratore deduceva che per il periodo fra il 13/05/1987 e il 12/02/1997 la datrice di lavoro aveva omesso di versare i contributi previdenziali, ad eccezione di quelli relativi alle cinque mensilità di retribuzione oggetto di condanna risarcitoria.

Aggiungeva che, a causa di tale omissione contributiva, nella liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità riconosciutogli con decorrenza 01/12/2005, non aveva potuto beneficiare del meccanismo retributivo, poiché alla data del 31/12/1995 non aveva potuto far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, sicché aveva percepito il predetto assegno liquidato con il sistema "misto", con il risultato di un rateo mensile di euro 541,86, che, altrimenti, sarebbe stato di euro 1.025,00.

Adiva pertanto il Tribunale di Roma per ottenere la condanna della società al risarcimento del danno pari alla somma di euro 59.129,01 cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali per il periodo 15/05/1987 - 12/02/1997, con conseguente minore rateo di assegno ordinario di invalidità dall'01/12/2005; l'accertamento del proprio diritto alla pensione d'invalidità dall'01/07/2014 di euro 1.793,00 e la condanna della società al pagamento della differenza rispetto al minor importo percepito secondo il sistema "misto".



2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande, condannava la società al risarcimento del danno liquidato nella misura di euro 59.129,01.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello accoglieva il gravame interposto da Aeroporti di Roma spa, per l'effetto rigettava ogni domanda del Marinelli e compensava le spese del doppio grado di giudizio.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

- a) Cass. sez. un. n. 15143/2007 ha affermato che in presenza dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, il rapporto non è estinto e quindi rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare i contributi, che restano dovuti indipendentemente dal pagamento della retribuzione e vanno commisurati a quella che sarebbe stata la normale retribuzione, anche se non coincidente con l'importo liquidato a titolo di danno;
- b) tuttavia nel caso in esame il lavoratore ha proposto una domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., che configura una responsabilità contrattuale (Cass. n. 3462/1991);
- c) pertanto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore non è tenuto al risarcimento del danno se prova che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile, come nel caso del *factum principis*;
- d) nel caso di specie la revoca dell'autorizzazione a suo tempo concessa al Marinelli ad accedere alla zona aeroportuale, in pendenza di procedimento penale, sia pure poi conclusosi favorevolmente, costituisce un provvedimento dell'autorità per fatto non imputabile al datore di lavoro;
- e) la sussistenza di questo *factum principis* è stata affermata nella sentenza d'appello del 12/02/1997; i Giudici d'appello hanno ravvisato l'impedimento per il lavoratore di poter rendere la propria prestazione lavorativa per *factum principis* e appunto per questa ragione hanno limitato il risarcimento del danno alle cinque mensilità di retribuzione;
- f) sul punto la sentenza d'appello è stata espressamente confermata dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 6363/2000);



g) dunque la datrice di lavoro non è tenuta al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. avendo provato che l'inadempimento contributivo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile, bensì dal *factum principis*.

4.- Avverso tale sentenza Marinelli Ermindo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

5.- Aeroporti di Roma spa ha resistito con controricorso.

6.- Il P.G. ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 113 c.p.c., 1218, 1256, 2115 e 2907 c.c., 1 d.l. n. 338/1989 (conv. in L. n. 389/1989), nonché del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, per avere la Corte territoriale ritenuto integrato un *factum principis* idoneo ad esonerare la datrice di lavoro dall'obbligo di versare i contributi previdenziali.

Il motivo è fondato.

L'art. 1, c. 1, d.l. n. 338/1989 conv. in L. n. 389/1989 dispone: "*La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo*".

Tale norma contiene una vera e propria delega alla contrattazione collettiva, sicché è a questa che occorre guardare per individuare i casi in cui possa dirsi sospeso il rapporto di lavoro e, di conseguenza, l'obbligo contributivo.

Orbene, proprio partendo da tale dato normativo questa Corte ha già affermato che l'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente



(c.d. minimale contributivo), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa che sia dipendente da forza maggiore non prevista, però, quale causa di sospensione del rapporto di lavoro dal contratto collettivo di settore (Cass. n. 4676/2021, esattamente ricordata dal P.G.). Nella motivazione di quella decisione si è affermato il principio di diritto secondo cui deve *“ritenersi che la forza maggiore non imputabile al datore di lavoro, pur potendo liberare il lavoratore dall'obbligo della prestazione ed il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere la retribuzione, non acquista rilevanza ai fini della determinazione dell'obbligazione contributiva se non in quanto vi sia una clausola del contratto collettivo di settore che attribuisca alla "forza maggiore" la qualità di causa di sospensione del rapporto di lavoro”* (v. p. 8 della motivazione).

Ebbene, in tema di licenziamento illegittimo cui sia seguito un ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, questa Corte ha da tempo affermato che nel regime di stabilità reale previsto dall'art. 18 L. n. 300/1970, nel periodo compreso tra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro è rimasto quiescente ma non si è estinto, rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi (Corte Cost. n. 7/1986). Pertanto, i contributi previdenziali sono dovuti indipendentemente dalla erogazione della retribuzione (che nel detto periodo non è corrisposta, spettando al lavoratore solo il risarcimento del danno) e vanno commisurati a quella che sarebbe stata la normale retribuzione nell'intero periodo, anche se non coincidente con l'importo del danno liquidato in applicazione dei criteri di risarcimento fissati dalla legge (Cass. sez. un. n. 15143/2007).

Nel caso in esame, il *factum principis* affermato nel giudizio di impugnazione del licenziamento – sul quale si è formato il giudicato – attiene al rapporto di lavoro e, quindi, alle corrispettive obbligazioni lavorativa e retributiva. Ciò – come sopra detto – non è di per sé sufficiente ad escludere l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, salvo che quel *factum principis* sia previsto dal contratto collettivo applicabile (rilevante ai fini del c.d. minimale contributivo ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) come causa di sospensione del rapporto di lavoro e del



conseguente obbligo contributivo, condizione che nella specie neppure è stata prospettata.

In tal senso, il principio dell'autonomia del rapporto contributivo previdenziale è tale per cui l'esonero del datore di lavoro – per *factum principis* – dall'obbligo retributivo non è di per sé idoneo a sollevarlo pure dall'obbligo contributivo, salvo che quel *factum principis* integri una causa di sospensione del rapporto prevista dal contratto collettivo. Nel precedente di questa Corte, sopra ricordato, si è infatti affermato: “... non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell'obbligazione contributiva: quest'ultima segue infatti proprie regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro (cfr. in tal senso Cass. n. 4899 del 2017) ...” (Cass. n. 4676/2021 cit.).

Neppure può ritenersi che l'obbligo contributivo sia delineato dall'art. 12 L. n. 153/1969 in corrispondenza di una retribuzione “dovuta” (anche se per ipotesi non pagata: Cass. n. 4899/2017) e che la debenza della retribuzione andrebbe valutata secondo le regole civilistiche del rapporto di lavoro. Sicché, a prescindere dall'operatività degli artt. 1463 e 1464 c.c. (su cui si dilunga Cass. n. 4676/2021 cit.), nel caso in esame sussisterebbe un giudicato sulla “non debenza” della retribuzione per il periodo oggetto di lite, tanto è vero che il giudice dell'impugnazione del licenziamento aveva limitato la condanna risarcitoria alla misura minima forfettaria *ex lege* di cinque mensilità.

In senso contrario va ribadito che il principio di diritto affermato in funzione nomofilattica da questa Corte (Cass. sez. un. n. 15143/2007) è dettato proprio per ipotesi come quella in esame, in cui al lavoratore non spetta la retribuzione, che pertanto non è “dovuta” secondo le regole civilistiche del rapporto di lavoro, poiché al dipendente reintegrato spetta solo il risarcimento del danno (nella specie peraltro ridotto alla misura minima forfettaria), e ciononostante resta fermo l'obbligo contributivo.

2.- La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio e il Giudice del rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese pure del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 28/01/2026.

La Presidente
dott.ssa Carla Ponterio

